

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti agli "INTERVENTI DI MESSA A SISTEMA DEL CAMMINO TURISTICO CULTURALE DELLA VIA FRANCIGENA IN CAMPANIA" - CUPB65C20000350001 - C.I.G. 943389586D.

1

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luigi Raia - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia

E

la, (di seguito anche "*appaltatore*"), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società, ***premesso che***

- a)** con decreto direttoriale n. ... del giorno, è stato aggiudicato alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, l'appalto per i lavori di "INTERVENTI DI MESSA A SISTEMA DEL CAMMINO TURISTICO CULTURALE DELLA VIA FRANCIGENA IN CAMPANIA", per un importo complessivo di € (...../....), I.V.A. compresa;
- b)** in data, l'appaltatore ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n., rilasciata da, per una somma garantita pari al 10% (*dieci per cento*) dell'importo contrattuale ovvero per la somma di euro (euro.....) nonché copia della polizza per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 21 del Capitolato d'oneri e prestazionale;
- c)** sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa, gli atti ivi richiamati, nonché il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e prestazionale e l'offerta, tecnica ed economica, presentata dall'appaltatore, senza necessità, per comune accordo,

di allegazione, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il patto primo. L'appaltatore dichiara espressamente di conoscere il codice di comportamento dell'Agenzia ed il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007.

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Agenzia affida all'appaltatore, il quale accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori inerenti a *"INTERVENTI DI MESSA A SISTEMA DEL CAMMINO TURISTICO CULTURALE DELLA VIA FRANCIGENA IN CAMPANIA"*- CUPB65C20000350001 - C.I.G. 943389586D.

L'appalto dovrà essere eseguito osservando puntualmente le disposizioni del disciplinare di gara, del capitolato d'oneri e prestazionale, nonché negli altri atti costituenti la *lex specialis* di gara, le cui norme devono intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte, ed in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore.

ARTICOLO 3 - DURATA E CRONOPROGRAMMA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata massima pari a giorni (.....) naturali e consecutivi (*festività, sabato e domeniche inclusi*), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e dovrà essere espletato secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'allegato cronoprogramma e nell'offerta proposta dall'appaltatore.

ARTICOLO 4 - MONITORAGGIO, CONSTATAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

L'Agenzia provvederà alla verifica dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dei lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento.

Il direttore dei lavori, nominato dall'Agenzia, potrà procedere in qualunque momento all'accertamento dello stato di avanzamento del progetto esecutivo ed alla constatazione delle opere compiute in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato.

Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle constatazioni indicate, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore ne darà comunicazione formale al direttore dei lavori, il quale, entro 10 giorni redige il certificato di ultimazione.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la direzione dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario,

senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Agenzia. Si applicano le penali previste dall'articolo 19 del capitolato d'oneri e prestazionale.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla Direzione Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La Direzione Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al direttore dei lavori, al R.U.P. ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio, la massima collaborazione ed assistenza.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori, si procederà con le operazioni di collaudo o verifica di conformità nei termini e con le modalità prescritti all'art. 102 del Dlgs. 50/2016 e dall'art. 19 del Capitolato d'oneri e prestazionale.

All'esito positivo del collaudo e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura di saldo da parte dell'appaltatore.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO

Per la piena e puntuale esecuzione dell'appalto, l'Agenzia riconoscerà all'appaltatore il corrispettivo complessivo, a corpo, pari ad € (euro.....), oltre I.V.A. come per legge.

Gli oneri per la sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari ad € 24.325,79 (euroventiquattromilatrecentoventicinque/79).

L'importo complessivo dei lavori, oggetto del presente appalto, dunque, è quello indicato nell'offerta economica, da intendersi a corpo, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, ed è comprensivo di tutti gli altri oneri relativi all'esecuzione dell'appalto *de quo*.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, comprese le eventuali proroghe. Resta salvo quanto previsto all'art. 1467 del codice civile.

A seguito della stipula del contratto di appalto, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 106, del Codice, a mente del quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

ARTICOLO 6- PAGAMENTI

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati con le modalità e scadenze di seguito specificate.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto e subordinatamente alla costituzione da parte dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione pari al 20% dell'importo del corrispettivo contrattuale.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi imputabili all'appaltatore, con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Agenzia procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione per cause imputabili all'appaltatore, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, al raggiungimento del 20% dell'importo contrattuale in esito e subordinatamente ad apposita attestazione dello stato di avanzamento dei lavori, proporzionalmente eseguiti, con benestare alla fatturazione rilasciato dal direttore dei lavori.

L'importo della garanzia sulla anticipazione sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici.

Il saldo, pari al 20% dell'importo contrattuale, sarà corrisposto, successivamente al positivo collaudo dei lavori, entro il termine di giorni 60, decorrenti dall'approvazione ed accettazione del conto finale dei lavori.

In caso di esito negativo del collaudo, ove ne sussistano le condizioni, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

alvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall' Agenzia entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Ogni pagamento è subordinato alla emissione da parte dell'appaltatore della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte dell'Agenzia, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore-cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/16.

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *ss.mm.ii.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'appaltatore deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e *s.m.i.*

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 8 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento dei lavori oggetto dell'appalto.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini in cui si articola l'appalto e la corretta esecuzione dei lavori, secondo le modalità indicate nel disciplinare e nel presente capitolato. L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento dei lavori oggetto dell'appalto.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Comporta, altresì, l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, per ogni giorno di ritardo rispetto al corretto ed integrale adempimento, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della direzione dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Agenzia a causa dei ritardi.

ARTICOLO 9- CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

L'appaltatore ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla costituzione della garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n., rilasciata da, per una somma garantita pari ad euro (euro.....). Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l'appaltatore dovrà costituire almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne l'Agenzia da tutti rischi di esecuzione. La polizza dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 e comprenderà:

- a) opere: pari all'importo di aggiudicazione incrementato dell'I.V.A.;
- b) opere preesistenti: Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- c) demolizione e sgombero opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile: Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

La polizza dovrà, altresì, assicurare l'Agenzia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è fissato in euro 1.000.000,00 (un milione/00).

ARTICOLO 10- ALTRE RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dell'appalto affidato con il presente contratto, con totale esonero

dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione del appalto di cui al presente contratto.

Sono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò sono a carico dell'appaltatore, tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

L'appaltatore è, pertanto, responsabile di tutti i danni che potesse o dovesse subire l'opera in corso di esecuzione o dopo l'ultimazione della stessa, in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura e genere, che possa derivare a persone o cose durante la esecuzione dei lavori o a lavori ultimati in conseguenza degli stessi.

L'appaltatore, pertanto, si assume la completa e diretta responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto.

La presenza sul luogo del personale dell'Agenzia o dei soggetti incaricati della direzione o del controllo, non limitano né riducono la piena responsabilità dell'appaltatore.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati dai lavori e dalle prestazioni oggetto del contratto, è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'appaltatore, nel caso di accertate responsabilità, sarà, pertanto, obbligato a provvedere celermente ad effettuare i dovuti ripristini e/o risarcire il danno, comunque entro e non oltre sei mesi dalla data dell'evento.

In difetto, i necessari interventi saranno realizzati in danno dell'appaltatore anche rivalendosi sui crediti maturati da quest'ultimo per i lavori oggetto del contratto d'appalto e/o sulla cauzione, e/o su qualsiasi altra fonte.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:

- eseguire i lavori di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la parte italiana e ss.mm.ii. ed adottare tutti i dispositivi di sicurezza individuale opportuni e necessari in relazione alla peculiarità e rischiosità delle attività affidate;

- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti *ratione temporis*, in materia di obblighi contributivi, di assicurazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori;
- non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e non subappaltare le prestazioni affidate, se non previa formale autorizzazione dell'Agenzia;
- svolgere l'appalto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, vigenti *ratione temporis*.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto delle dei lavori affidati con il presente contratto è consentito, nei limiti della vigente normativa ed a condizione che sia rispettato il disposto di cui all'articolo 11 del disciplinare di gara, solo previa formale autorizzazione dell'Agenzia.

La mancata indicazione della volontà di subappaltare in sede di gara, comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 12 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. L'appaltatore non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso. L'appaltatore non può recedere dal contratto per alcun motivo, pena il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti all'Agenzia.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutti gli obblighi di cui al presente contratto e/o previsti dalla *lex specialis* di gara assumono carattere essenziale per l'Agenzia; la loro violazione è motivo di risoluzione contrattuale per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il contratto di appalto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'appaltatore, anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'appaltatore dell'appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;

b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;

c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;

d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato d'onere e prestazionale;

e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia e/o mancata prestazione dell'assicurazione per la responsabilità civile nei termini prescritti;

f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto;

g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

h) violazione degli obblighi di riservatezza e di diritti di privacy industriale di terzi;

i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal disciplinare e/o dal capitolato e/o dal presente contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Agenzia dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il lavoro o la sua parte rimanente, in danno dell'affidatario inadempiente.

Per il risarcimento di tali danni l'Agenzia può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.

L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 14 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell'esecuzione dei lavori oggetto di

appalto, di cui altri abbiano l'esclusiva e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro e/o i lavori svolti, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i beni ed i prodotti previsti e generati nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dell'appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporne secondo la propria discrezionalità, senza richiesta di liberatoria alcuna.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE - INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), l'appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto prodotto in sede di offerta.

L'appaltatore si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in relazione al trattamento dei dati personali, dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso durante e per effetto dell'esecuzione delle prestazioni affidate col presente contratto.

ARTICOLO 18 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'appaltatore autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 20 - RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto e/o nella *lex specialis* di gara, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 21 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del contratto, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 22 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, composto dagli atti richiamati, viene sottoscritto dalle parti in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute e custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede al Centro Direzionale di Napoli - Isola C5, II piano.

Napoli, li2022

L'appaltatore

Agenzia Regionale Campania Turismo

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

.....

avv. Luigi Raia

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'appaltatore, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premesse), art.2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell'appalto), art.3 (Durata dell'appalto), art.4 (Monitoraggio - Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità), art.5 (Corrispettivo), art. 6 (Pagamenti), art.7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art.8 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 9 (Cauzione Definitiva), art. 10 (Altre responsabilità ed obblighi dell'appaltatore), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti), art. 12 (Recesso), art.13 (Risoluzione del contratto), art.14 (Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva), art.15 (Riservatezza), art.16 (Clausola anticorruzione - incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.17 (Trattamento dei dati personali), art.18 (Foro esclusivo), art. 19 (Pubblicità degli atti), art.20 (Rinvio normativo), art.21 (Spese del contratto, imposte e tasse), art. 22 (Sottoscrizione).

Napoli, li.....2022

L'appaltatore

Il Legale Rappresentante